



Ministero della Giustizia



COMUNE DI GENOVA

**CONVENZIONE TRA
TRIBUNALE DI GENOVA
COMUNE DI GENOVA**

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente Dott. Claudio Viazzi,

Il Comune di Genova C.F. 00856930102 rappresentato dall'Assessore Legalità e Diritti Avv. Elena Fiorini e dal Direttore Dott.ssa Cinzia Vigneri domiciliato per la carica in Corso Torino,11 in qualità di Direttore della Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene al presente atto nella persona del Direttore Dott.ssa Bianca Berio.

PREMESSO CHE

Gli articoli 52 e 54 del D. Lgs. n. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti", nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità;

per lavoro di pubblica utilità, in base agli articoli 52 e 54 del D. Lgs n. 274 del 2000 ai sensi del

comma 9 bis dell'articolo 186, si intende quale prestazione un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;

L'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato;

la legge sopra citata stabilisce, in particolare, che:

- “la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
- l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale;
- la concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità quale prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato,
- le attività di pubblica utilità possono essere svolte presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”.

L'articolo 224 bis del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il D. Lgs. n. 274/2000;

l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

Constatato

- il Comune di Genova ha avviato da tempo una proficua collaborazione con l'Autorità Giudiziaria in ambito carcerario in relazione anche a pene alternative;
- la messa alla prova e i previsti lavori di pubblica utilità rappresentano un'occasione per le persone di riparare in modo concreto a un danno verso la collettività ed un'opportunità per

la comunità di sostenere processi rieducativi e d'inclusione sociale, nella consapevolezza che ogni persona può contribuire al bene comune.

Valutati positivamente gli esiti dell'esperienza dei lavori di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza, in corso da tempo nel Comune di Genova, come da protocollo d'intesa tra Tribunale di Genova e Comune del 12 maggio 2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli art.186 e 187 codice della strada.

Considerato che il Comune di Genova rientra tra gli Enti che possono svolgere i lavori di pubblica utilità ai sensi della citata Legge 67/2014 e dall'art. 54 del D. Lgs. n° 274/2000 del 2000.

Preso atto

che in data 10.04.2015 è stato sottoscritto apposito Protocollo intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, con lo scopo di sviluppare sinergie e forme di collaborazione per favorire lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e creare opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso il Comune di Genova da parte di persone soggette all'istituto della messa alla prova a favore della collettività.

Articolo 2 - Ambiti

Il Comune di Genova, al fine di realizzare quanto previsto al precedente art. 1, individua per le prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate con l'Ente, i seguenti ambiti:

- piccola manutenzione ordinaria e pulizia delle aree urbane cittadine
- cura e monitoraggio delle aree verdi cittadine
- funzioni amministrative a favore della comunità
- supporto a servizi a favore della cittadinanza
- supporto al presidio civile del territorio genovese

riservandosi di valutare, in presenza di eventuali specifiche professionalità dell'indagato imputato, anche la possibilità di individuare in accordo con l'interessato ambiti specifici per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 3 - Presentazione e valutazione delle richieste

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per facilitare l'accesso alle persone ai lavori di pubblica utilità per la Messa alla Prova:

1. L'UEPE, ricevuta la richiesta di elaborazione di programma di trattamento e individuata la possibile sede di destinazione con l'interessato verifica, secondo le procedure indicate all'allegato A, la disponibilità del Comune di Genova ad accogliere la persona presso la sede identificata impegnandosi a fornire alla Civica Amministrazione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
2. Il Comune di Genova, verificata la possibilità di accogliere la richiesta, secondo le procedure indicate all'allegato A e tenuto conto delle reciproche esigenze, invia a Uepe successiva dichiarazione di disponibilità a far eseguire il lavoro di pubblica utilità presso la propria struttura. La dichiarazione di disponibilità avverrà previo colloquio attitudinale in merito alle attività individuate ed anche in base ai reali posti a disposizione .
3. In caso di decisione favorevole del Tribunale, UEPE e Comune di Genova procedono ad inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4 - Impegni tra le parti

1. Il Comune di Genova si impegna a:

- ✓ avviare un periodo di sperimentazione della durata di 18 mesi per l'accoglienza di un max di 300 unità che si avvicendino negli ambiti di disponibilità nel Comune di Genova o presso soggetti convenzionati con l'Ente, per i lavori di pubblica utilità con la messa alla prova;
- ✓ Individuare il Settore Legalità e Diritti della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti per il coordinamento progettuale ed il raccordo con tutti i soggetti interessati;
- ✓ dare visibilità delle attività disponibili, anche tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato imputato, anche per progetti specifici personalizzati;
- ✓ individuare le strutture disponibili per l'espletamento dell'attività stabilita e curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- ✓ individuare un referente/tutor, anche presso strutture in convenzione con l'Ente, che coordini la prestazione di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartire le istruzioni inerenti le modalità di esecuzione dei lavori;
- ✓ documentare la presenza delle persone su apposito registro con firme autografe;
- ✓ relazionare sull'attività prestata dal soggetto e segnalare via e-mail all'UEPE le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. L'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:

- ✓ fornire all'Ufficio di coordinamento tutte le informazioni necessarie per l'attivazione dei lavori di pubblica utilità con la messa alla prova;
- ✓ inviare al Comune di Genova secondo le procedure indicate all'allegato A, parte integrante

del presente accordo, l'istanza della persona richiedente il servizio di Pubblica utilità con messa alla prova;

- ✓ comunicare al Comune di Genova il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- ✓ verificare tramite il funzionario incaricato la svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- ✓ assicurare la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso,
- ✓ assicurare la partecipazione ad incontri periodici finalizzati alla verifica della sperimentazione in atto;
- ✓ attivare, in base alle reali possibilità organizzative, anche in collaborazione con il Comune di Genova, percorsi educativi - formativi a favore dei giovani sottoposti alla messa alla prova;
- ✓ curare i raccordi necessari per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità con il Tribunale;
- ✓ comunicare all'Autorità competente - indicata nel decreto/sentenza/ ordinanza - le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità segnalate dal Comune di Genova.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5 - Oneri a carico del Comune di Genova e divieto di retribuzione

Il Comune di Genova:

- a) stipula l'assicurazione degli indagati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
- b) garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81;

E' fatto divieto al Comune di Genova di corrispondere agli indagati, imputati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 - Durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due, a decorrere dalla data della stipula, così articolati:

- 18 mesi per avvio, sperimentazione attività, valutazione esiti
- 6 mesi per eventuale riorientamento e messa a regime del progetto.

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Articolo 7 - Trattamento dati

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio/Registrazione

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972 e dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Il giorno..... 11 del mese di aprile anno 2016

Per il Tribunale di Genova

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

Per il Comune di Genova

[Signature] [Signature]

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia

IL DIRETTORE
(D.ssa Bianca BERIO)

[Signature]